



## **Modifiche della giurisprudenza in materia di gratuito patrocinio**

Nella sua riunione del 15 novembre 2018 la Corte plenaria del Tribunale cantonale dei Grigioni ha deciso due modifiche della giurisprudenza in materia di gratuito patrocinio. I tribunali regionali sono stati informati a tal riguardo il 23 novembre 2018 in occasione della 2<sup>a</sup> Conferenza cantonale della giustizia.

### **1. Necessità di un'istanza separata**

D'ora in poi verrà pretesa un'istanza separata per il gratuito patrocinio. Un'istanza nella forma di un petito nella memoria della procedura principale verrà qualificata come un atto viziato ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 CPC, dovendo pertanto essere sanata entro un termine suppletorio fissato dal giudice. In caso di scadenza infruttuosa del termine suppletorio, l'istanza si considera non presentata.

### **2. Nessuna fissazione di un termine suppletorio per sanare un'istanza incompleta**

Sulla scorta della prassi del Tribunale federale (cfr. la sentenza del Tribunale federale 4A\_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con numerosi rinvii) in futuro non si fisserà più alla parte richiedente un termine suppletorio per sanare un'istanza incompleta o non chiara, rispettivamente per inoltrare ulteriori documenti a comprova dell'indigenza, **se la parte è patrocinata da un avvocato**. Se la parte richiedente patrocinata da un avvocato non adempie (sufficientemente) alle sue incombenze, l'istanza verrà respinta senz'altra formalità causa carente motivazione o per mancanza di comprova dell'indigenza. Ne consegue che – dopo la reiezione di una prima istanza – l'inoltro di una nuova istanza della parte richiedente patrocinata da un avvocato va qualificato quale domanda di riesame, di cui si può entrare nel merito soltanto se nel frattempo si sono verificati nuovi fatti concernenti la situazione finanziaria rispettivamente sono emerse nuove prove prima sconosciute al richiedente.

Per il Tribunale cantonale dei Grigioni

Il Presidente

Dr. N. Brunner